

Centri storici: al via le domande per il contributo a fondo perduto

È pronto il modello per chiedere il contributo a fondo perduto previsto dal [decreto Agosto](#) per negozi e attività economiche dei centri storici delle città d'arte penalizzati dal crollo dei turisti stranieri causato dal Covid-19. I comuni capoluogo di provincia, o di città metropolitana, interessati dalla misura sono, per il Veneto, **Venezia, Padova e Verona**.

Beneficiari

Il Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni di Venezia, Padova e Verona.

Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. La predetta percentuale è del quindici, dieci e cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non

superiori a quattrecentomila euro, superiori a quattrecentomila euro ma fino a un milione di euro, e superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a **mille** euro per le persone fisiche e a **duemila** euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a **150.000 euro**.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020 (Dl Rilancio).

Tempi e modalità delle domande di contributo

Le domande potranno essere presentate a partire dal **18 novembre** e fino al **14 gennaio 2021**.

L'[Agenzia delle Entrate](#) ha pubblicato il Modello di istanza (qui sotto allegato) con le relative istruzioni: la domanda dovrà essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate e trasmessa direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, o tramite un intermediario delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

Dati da indicare nella domanda

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo

- sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius (cioè l'avente diritto deceduto);
 - l'indicazione se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, oppure sono superiori a 1 milione di euro;
 - l'indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019;
 - l'indicazione se il soggetto richiedente esercita attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico;
 - l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, nonché il codice catastale del comune;
 - l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
 - la firma e la data di sottoscrizione della domanda;
 - il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza.

Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nella domanda, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

Incompatibilità

Il contributo non è cumulabile con il [Fondo per la filiera della ristorazione](#) previsto per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

[Scarica il provvedimento dell'Agenzia delle EntrateDownload](#)

[Scarica il modulo per la domandaDownload](#)